

4 ottobre 2018

Fattura elettronica dal 2019: l'incubo dei contribuenti

Fisco "tollerante" per i piccoli ritardi, a condizione che non pregiudichi l'importo del versamento Iva periodico

Il Fisco diventa sempre più telematico e, per i prossimi mesi, l'obbligo della fatturazione elettronica sarà il nuovo tormento dei contribuenti. Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo in formato elettronico. L'obbligo è stato introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio 2018, e vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè *Business to Business*), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè *Business to Consumer*).

L'audizione del direttore delle Entrate

Il nuovo direttore dell'agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, nel corso dell'audizione di ieri, 3 ottobre 2018, presso la Commissione finanze, sui problemi relativi alla fatturazione elettronica, rassicura i contribuenti. Per legge, la fattura elettronica, così come la fattura cartacea, deve essere emessa entro 24 ore. I piccoli ritardi nell'invio della fattura elettronica saranno però tollerati dal Fisco. Gli errori formali non saranno punibili. Sarà considerata regolare la fattura emessa in ritardo a condizione che non pregiudichi il versamento periodico della liquidazione Iva. Ad esempio, una fattura che doveva essere emessa il 10 gennaio 2019, ma viene emessa il 17 gennaio 2019, non sarà sanzionata a condizione che l'Iva della fattura sia conteggiata nella liquidazione di gennaio 2019. Per il direttore dell'agenzia delle Entrate, come riportato nella circolare 13/E del 2 luglio 2018, «*si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*». I privati consumatori finali, i

minimi, i forfetari, possono anche ricevere la fattura elettronica, ma hanno diritto ad avere una copia analogica cartacea delle fatture.

Il direttore Antonino Maggiore fa inoltre presente che l'agenzia delle Entrate sta anche lavorando per rendere più semplice la delega del cliente al professionista, adottando però le necessarie cautele. Restano ferme le regole sulla fatturazione differita, cioè a seguito di emissione di documenti di trasporto o di note di lavoro.

I “tempi” della detrazione Iva

Il direttore dell'agenzia delle Entrate ha anche risposto ad una domanda sui tempi della detrazione Iva. Il problema è dei contribuenti che non possono portare l'Iva in detrazione di una fattura di acquisto relativa, ad esempio, al mese di gennaio perché pervenuta il 1° febbraio. Per il direttore, è necessario cambiare la norma che allo stato attuale non consente di detrarre l'Iva relativa al mese di gennaio. Per il direttore «*ci può essere un impegno*» per consentire la detrazione dell'Iva entro il termine della liquidazione nel periodo di competenza, nel caso sopra proposto, entro il 16 febbraio per la liquidazione del mese di gennaio.

Gli esonerati

Circa un milione di contribuenti, tra minimi, forfetari e piccoli produttori agricoli, con volume d'affari non superiore a 7mila euro, sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica. La platea degli esonerati è destinata ad ampliarsi, visto che è intenzione del nuovo Governo di aumentare il limite di ricavi o compensi, dagli attuali 50mila euro fino a 100mila euro.

Esonero per le operazioni con ricevuta fiscale

Beneficiano dell'esonero dalla fatturazione elettronica le operazioni eseguite a norma dell'articolo 22 “commercio al minuto ed attività assimilate”, del decreto Iva, Dpr 633/1972, in base al quale «*l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione*». Ad esempio, per i commercianti al dettaglio, per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate dai pubblici esercizi (Bar, ristoranti eccetera), poiché non è obbligatoria l'emissione della fattura, è sufficiente l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

La “Guida” del Fisco

Per agevolare i contribuenti, l'agenzia delle Entrate, lo scorso mese di settembre, ha pubblicato una guida dal titolo «**La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'agenzia delle Entrate**». Nella guida sono illustrate le modalità della fatturazione elettronica e quali sono i servizi gratuiti che l'agenzia offre.

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono state definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell'agenzia delle Entrate, che ha per titolo «*Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il sistema di interscambio, nonché per la*

trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere». Grazie ai servizi messi gratuitamente a disposizione dall'agenzia delle Entrate, i contribuenti dispongono dei diversi servizi per la predisposizione delle fatture elettroniche, per la trasmissione, per la ricezione e per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile, nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute. E' possibile usare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi alle tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018. Si precisa che le tecniche illustrate nel citato provvedimento sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati. Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche amministrazioni restano valide le regole riportate nel decreto ministeriale 55/2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it.

Fattura elettronica e differenze con la fattura cartacea

La fattura elettronica si differenzia dalla fattura cartacea per due aspetti:

1. va necessariamente redatta usando un pc, un tablet o uno smartphone;
2. deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il sistema di interscambio (SdI).

Il sistema di interscambio ha la funzione di "postino" e svolge i seguenti compiti:

- verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali (articoli 21 e 21-bis del decreto Iva, Dpr 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l'indirizzo telematico (cosiddetto "codice destinatario" ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
- controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva o il codice fiscale del cliente siano esistenti.

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il sistema di interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una "ricevuta di recapito", a chi ha trasmesso la fattura, la data e l'ora di consegna del documento.

In conclusione, i dati obbligatori da indicare nella fattura elettronica sono gli stessi che si indicano nelle fatture cartacee oltre all'indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura. Restano valide le regole che consentono di predisporre la "fattura elettronica differita" entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione secondo le disposizioni previste dall'articolo 21, comma 4, lettera a) del decreto Iva, Dpr 633/1972. Dal punto di vista operativo, questa norma consente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al sistema di interscambio la fattura elettronica, fermo restando l'obbligo di rilasciare al cliente, al momento dell'operazione, un documento di trasporto o altro documento equivalente anche su carta.



Autore: **Mimma Cocciufa e Tonino Morina**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

© **Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it